



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri .....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero .....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv Nicola Rocco di Torrepadula .....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore
- prof. avv. Giuseppe Guizzi .....membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 6.11.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della liceità dello storno, eseguito dall'intermediario a distanza di circa sei mesi dall'accredito sul conto, dell'importo di un effetto cambiario incassato dal cliente tramite l'intermediario. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con lettera del 23 gennaio di quest'anno l'attuale ricorrente si è rivolto all'intermediario attuale resistente, con cui intrattiene rapporto di conto corrente, dolendosi dell'addebito in conto di un importo di € 696,50 disposto dall'intermediario a titolo di storno di un precedente accredito, peraltro di € 630,00, eseguito circa sei mesi prima con riferimento ad un titolo cambiario che il di cui il ricorrente era prenditore e che questi aveva girato alla banca affinché ne curasse l'incasso presso la banca domiciliataria del trattario.

Non avendo la lettera ricevuto riscontro soddisfacente – giacché con risposta del 1° febbraio l'intermediario ha rivendicato la piena legittimità del proprio operato – il ricorrente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario.

Dopo aver esposto di aver presentato all'incasso il 18 ottobre 2010 una cambiale di € 630,00 con scadenza 30 ottobre 2010 domiciliata presso altro intermediario, e che il relativo importo gli era stato accreditato sul conto in data 22 aprile 2011, il ricorrente si è lamentato del fatto che solo il successivo 14 ottobre 2011, e dunque a un anno dalla presentazione del titolo e a



sei mesi dall'accredito dell'importo, l'intermediario abbia provveduto a stornare l'importo sulla premessa dell'intervenuto protesto per mancato pagamento del titolo da parte della domiciliataria, ed oltretutto senza nemmeno restituirgli l'originale del titolo protestato, avendogli comunicato - e peraltro solo in data ancora successiva e solo all'esito dei un suo accesso in filiale - l'intervenuto smarrimento.

Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente ha sostenuto che la condotta dell'intermediario resistente sarebbe "*chiaramente negligente*" ed "*in violazione del generale principio di buona fede e correttezza*", tenuto conto della mancata restituzione del titolo e dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "*incombe sulla banca ricevente sia l'obbligo di reintegrare il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo, sia quello di far levare il protesto*" (Cass. 19587/2008; Cass. 11852/2004), e dunque ha chiesto che l'intermediario sia dichiarato tenuto a risarcirgli i danni provocatigli, identificabili con l'impossibilità di agire, a causa dello smarrimento del titolo, sia cartolarmente sia in forza del rapporto causale sottostante per il pagamento di quanto dovuto. Danni che vengono pertanto quantificati in misura pari all'importo addebitatogli di € 695,50 (importo peraltro superiore al valore nominale del titolo a suo tempo accreditatogli, giacché comprensivo delle spese di protesto), oltre interessi, rivalutazione monetaria e rimborso delle spese legali.

L'intermediario ha resistito depositando le proprie controdeduzioni.

In punto di fatto il resistente ha esposto di avere dapprima proceduto all'accredito dell'importo titolo - centoventi giorni dopo la presentazione del medesimo ma con valuta antergata al 5 novembre 2010 - in quanto non aveva ricevuto alcun messaggio di insoluto dalla banca domiciliataria. Il ritardo nello storno sarebbe, dunque, imputabile al ritardo con cui quest'ultima le ha trasmesso il flusso contabile di addebito per l'importo di € 696,50, corrispondente appunto all'importo del titolo maggiorato delle spese di protesto.

In diritto l'intermediario ha osservato, per un verso, che nella specie il ricorrente non potrebbe invocare, in conseguenza dell'intervenuto accredito dell'importo del titolo, alcuna presunzione assoluta in ordine al suo avvenuto incasso, atteso che una simile presunzione sarebbe "*valida solo per i titoli di importo pari a € 516,16*" laddove "*oltre tale soglia l'eventuale accredito viene effettuato trascorso un determinato lasso di tempo presumendone il pagamento, ma sempre salvo il buon fine dell'operazione*". Il resistente prosegue quindi osservando che il proprio comportamento sarebbe perfettamente lecito, dal momento che "*la normativa di riferimento non pone infatti alcun limite temporale alla facoltà della banca domiciliataria di comunicare il mancato pagamento dei titoli presentati, riaddebitandoli alla banca negoziatrice, che ovviamente non potrà che ribaltare sui propri clienti i relativi importi*", l'unico limite a tali comportamenti essendo allora quello della "*diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del mandato*".

D'altra parte, prosegue ancora il resistente, dell'eventuale danno sofferto dal cliente non potrebbe essere chiamata a rispondere dal momento che lo smarrimento del titolo non sarebbe ad essa imputabile bensì alla banca domiciliataria.

Sulla base di tali considerazioni, l'intermediario ha concluso chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato, e comunque, in subordine, di essere autorizzato a chiamare in manleva la banca presso domiciliataria presso cui il titolo doveva essere pagato, che ne ha curato il protesto, e che è responsabile del suo smarrimento.

## DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e deve essere accolto, senza che possa, peraltro, essere disposta la chiamata in causa della banca domiciliataria, così come vorrebbe il resistente. A tale possibilità osta, infatti, la circostanza che la chiamata in garanzia postula sostanzialmente l'esistenza di una domanda - appunto quella di manleva - che



l'intermediario evocato nel procedimento intende articolare nei confronti dell'altro intermediario che vi è restato estraneo, in quanto non destinatario della domanda del cliente, e dunque presuppone la soluzione di una controversia tra due intermediari (nel caso la controversia su chi è responsabile del danno sofferto dal cliente) la quale è, per definizione, al di fuori del perimetro delle controversie devolvibili all'ABF, dove una delle parti deve essere, invece, necessariamente il cliente.

Venendo all'esame della domanda svolta dal cliente, essa appare, come detto, meritevole di accoglimento.

Di là della questione sul se si possa davvero sostenere che l'intermediario abbia un potere generale di stornare accrediti eseguiti sul conto corrente del cliente, anche a distanza di molti mesi dal giorno in cui lo stesso venne eseguito quando abbia una qualche evidenza che esso non era dovuto - e si tratta di una questione indubbiamente assai delicata, perché se è vero (i) che l'accredito in conto è un'operazione che implicando un incremento del saldo disponibile presuppone pur sempre un titolo giuridico che giustifichi tale variazione, e dunque è vero (ii) che ove quel titolo non ci sia vi è indubbiamente spazio per un'annotazione di segno opposto che elimini lo spostamento di ricchezza non dovuto neutralizzando la variazione del saldo, vero è anche (iii) che il cliente, a distanza di tanti mesi, specie là dove si tratti di importi accreditati in esecuzione di un servizio di negoziazione titoli, può legittimamente fare affidamento sul bon fine delle relative operazioni - quel che sembra dirimente per accogliere la domanda del ricorrente è la seguente circostanza. Ovvero che nel caso di specie il titolo negoziato presso l'intermediario non era un assegno bancario - nel qual caso la girata apposta sul titolo è necessariamente, in quanto girata ad un banchiere, una girata per l'incasso, e dunque presuppone che l'operazione sia salvo buon fine - bensì era una cambiale; un titolo cioè che può essere liberamente negoziato e senza soprattutto che la girata effettuata a favore della banca si qualifichi automaticamente come girata per l'incasso, salvo che ciò non risulti espressamente dal titolo.

Insomma quel che si vuol dire è - come del resto già rilevato dal Collegio in una propria precedente decisione (cfr. *ABF-Collegio Napoli*, 688/2012) - è che rispetto alla girata apposta sul titolo cambiario, in assenza della espressa dizione "*per procura*" o altra equivalente, il principio di astrattezza della dichiarazione cartolare impedisce di formulare congetture sulle caratteristiche dell'operazione ad essa sottostante, e dunque se l'intermediario, nell'accreditare immediatamente l'importo, avesse inteso assumere su di sé o meno il rischio del mancato pagamento da parte dell'emittente, un simile dubbio potendo essere chiarito solo dall'analisi delle condizioni contrattuali correnti *inter partes*. Ma queste - per l'aspetto che qui interessa - non sono state versate in atti.

Quanto precede sembra assorbente per affermare la non correttezza del comportamento dell'intermediario, e dunque per accogliere la domanda del ricorrente. D'altra parte a un esito sostanzialmente analogo si deve giungere, ad avviso del Collegio, anche ove si ponga l'accento soprattutto sulla domanda di danni che il ricorrente lamenta di aver sofferto dall'inadempimento, da parte dell'intermediario, all'obbligo di riconsegna del titolo protestato, e identificati con l'impossibilità di agire verso l'emittente al fine di ottenere il pagamento del credito.

Gli è, infatti, che la mancata disponibilità dell'effetto certamente pregiudica le possibilità per la ricorrente di conseguire il pagamento; e ciò non foss'altro perché la mancata disponibilità dell'originale della cambiale preclude alla società la possibilità di esperire nei confronti dell'emittente per almeno tre anni (cioè sino a prescrizione dell'azione cartolare) l'azione causale nascente dal rapporto che ha dato origine all'emissione del titolo, appunto perché essa non risulta in grado di soddisfare l'onere a cui l'art. 66 della legge cambiaria subordina la possibilità di agire con l'azione causale prima che sia prescritta l'azione cartolare, onere che la norma citata individua proprio con la "*restituzione*" dell'originale del titolo all'emittente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Né d'altra parte può ragionevolmente sostenersi – come si prospetta, invece, nelle controdeduzioni – che la circostanza che il titolo sia andato smarrito possa automaticamente valere a escludere la responsabilità dell'intermediario resistente per il danno sofferto dalla società. A questo proposito deve, infatti, osservarsi che l'inadempimento all'obbligo di restituzione del titolo – obbligo che innegabilmente gravava sul resistente, appunto in quanto intermediario che aveva negoziato il titolo per conto della società – integra un'ipotesi di responsabilità *ex recepto*, dalla quale allora il resistente potrebbe esonerarsi solo attraverso la prova positiva del fatto che lo smarrimento è dipeso da circostanze del tutto estranee alla sua sfera organizzativa, e che comunque egli ha fatto anche tutto quanto necessario per minimizzare il danno derivante dalla mancata restituzione del titolo. Prova, questa, che nella specie non può dirsi invece raggiunta, atteso che, per un verso, (i) il resistente si è limitato ad allegare che lo smarrimento sarebbe dipeso esclusivamente da fatto della banca domiciliataria, ma senza offrire alcun elemento a supporto di tale allegazione, e, che, per altro verso, (ii) il resistente nemmeno ha provato di essersi attivato - come sarebbe stato invece suo preciso obbligo a maggior ragione se fosse vero l'assunto che la negoziazione era avvenuta salvo buon fine – per mantenere integre le ragioni della cliente, attraverso, ad esempio, la proposizione della procedura di ammortamento.

In conclusione il Collegio ritiene l'intermediario tenuto al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente; danno che può essere quantificato, tenuto conto della importo stornato nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi, nella somma complessiva, di € 750,00, nonché al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente che il Collegio liquida nella somma di € 250,00.

#### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che liquida equitativamente, in forma omnicomprensiva, nella misura di € 750,00. Riconosce altresì la rifusione delle spese legali determinate in € 250,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

#### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI